



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Sent. Nr. 185/2014
Del 10/06/2014
Dep. 10/06/2014
Fasc. Nr. 687/2013 RG
Cron. Nr. 1525/2014

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.

MARIA RITA SERRI ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 687 del Ruolo Generale dell'anno 2013
promossa con ricorso depositato in data 29 maggio 2013 da

F. [REDACTED] M. [REDACTED]

elettivamente domiciliato a Reggio Emilia v. [REDACTED]

presso e nello studio degli avv. [REDACTED]

rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
introduttivo

RICORRENTE

Contro

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI REGGIO
EMILIA

in persona del suo legale rappresentante rappresentato in giudizio
dal dott. [REDACTED] la sua qualità di Direttore pro
tempore del predetto ufficio rappresentato dal funzionario avv.
[REDACTED]

RESISTENTE

GIURE.IT

In punto a : Opposizione ad ordinanza ingiunzione.

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 10 giugno 2014

Il procuratore della Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio

Emilia ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 10 giugno 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 29 maggio 2013 F. [REDACTED] M. [REDACTED] proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.127/2013 della DTL chiedendo in via preliminare che venisse annullata l'ordinanza ingiunzione opposta n. 127/2013 emessa dalla DTL di Reggio Emilia ed in subordine affinché in applicazione dell'art. 23 della legge n. 689/1981 venisse annullata l'ordinanza ingiunzione opposta riducendo secondo giustizia l'entità della sanzione amministrativa.

Esponendo dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 10 luglio 2013 la DTL chiedendo nel merito il rigetto del ricorso con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione n.127/2013.

Esponendo dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa istruita con la produzione di documenti e l'escussione di testi veniva discussa e decisa all'udienza odierna.



L'opposizione è fondata e deve essere accolta.

Si ritiene, innanzitutto, che considerate le deposizioni testimoniali rese da F. G. e F. M. nel presente giudizio e le dichiarazioni rese agli ispettori da F. M. debba escludersi che tra l'opponente e il minore F. M. sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.

Dalle suddette deposizioni è, infatti, risultato provato che F. M. aveva tenuto al battesimo F. M. che gli stessi e le loro famiglie erano in rapporti di amicizia e che non era stato pattuito alcun compenso per l'attività di F. M. che si recava, senza vincoli d'orario, a dare una mano al ricorrente per passare il tempo durante l'ultimo periodo delle vacanze scolastiche.

In particolare F. G. ha riferito che: " Confermo che la mia famiglia ha rapporti di amicizia con F. M. che ha tenuto a battesimo mio figlio M. P. che negli ultimi giorni d'agosto dopo essere tornati dalle ferie visto che mia moglie lavorava la mattina sino alle 14.00 e io per lavoro ero sempre in giro abbiamo chiesto a titolo di favore a F. M. tenere il ragazzo con lui presso lo stand impegnato, non nel senso che dovesse lavorare, ma solo per evitare che se ne andasse in giro per la città".

Analogamente il teste F. M. detto che: "posso dire che, visto che era estate e non andavo a scuola, piuttosto di non stare a casa a non fare nulla, ho deciso di andare presso lo stand del sig. F. M. per fargli compagnia, dargli una mano senza

chiedere alcun compenso e per passare così il tempo...non avevo alcun orario e quando volevo potevo andare via..”

L'ispettore della DTL F. [REDACTED] Qu. [REDACTED] ha poi riferito che : “ F. [REDACTED] M. [REDACTED] stava sistemando la frutta nella cassetta e ci ha detto che era presente all'interno dello stand da circa quattro giorni e che era in rapporti di amicizia col titolare in quanto questi era amico di famiglia ed era stato suo padrino. Ci disse che frequentava la scuola di geometra ed era lì per acquisire esperienza e ci disse che non era stato pattuito alcun compenso per tale attività...Il sig. F. [REDACTED] ci disse altresì che non era stato pattuito alcun compenso e che forse gli avrebbe fatto un regalo”

Orbene considerata la gratuità della prestazione resa da F. [REDACTED] M. [REDACTED] assenza di vincoli di orario ed il contesto di amicizia in cui la stessa veniva svolta si deve ritenere che nella fattispecie non sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e F. [REDACTED] M. [REDACTED]

Nè ciò è in contrasto con le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede ispettiva in quanto lo stesso in tale frangente ha detto che: “ Il ragazzo viene esclusivamente per farmi compagnia in attesa della riapertura dell'anno scolastico. Non ho pagato il ragazzino e non gli darò niente se non un regalo”.

Orbene come asserito dalla Suprema Corte (Cass. lav n. 11089/2012) “Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito

GIURE.IT

"affectionis vel benevolentiae causa", caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se immune da errori di diritto e da vizi logici."

Si ritiene, altresì, che l'ordinanza sia infondata anche in relazione alla posizione di [REDACTED] considerato che alla luce delle deposizioni testimoniali assunte non può ritenersi provato che tra il ricorrente e lo stesso si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato.

[REDACTED] infatti, in relazione al capitolo n.6 di parte ricorrente ha riferito " Si è vero, io di mia iniziativa, visto che non lavoravo, ero andato al mercato il 28.8.08 per cercare di fare qualche lavoretto in cambio di cibo e ho visto che allo stand del F [REDACTED] non c'era nessuno ad aiutarlo e così sono andato a spostare delle cassette, poi sono arrivati degli ispettori"

Il teste [REDACTED] ispettore della DTL ha, poi, detto che : " preciso che il sig. [REDACTED] stava portando delle cassette di frutta ed abbiamo pertanto acquisito le sue informazioni. Lo stesso ci ha detto che era il primo giorno che si trovava lì e che non aveva pattuito compenso e doveva trasportare la frutta nel magazzino. Ci disse che aveva iniziato a svolgere tale attività alle 7 e che avrebbe smesso alle 10. Noi siamo arrivati circa alle 8.30"

[REDACTED] poi, detto che " il giorno dell'accesso ispettivo è

stata la prima volta che ho visto il ragazzo albanese...”

Orbene tenuto conto dell'effimera durata della prestazione, del fatto che le parti non si erano accordate per un compenso, della circostanza che non può rinvenirsi un potere direttivo in senso proprio in capo al ricorrente in quanto la prestazione è stata offerta in maniera del tutto estemporanea da [REDACTED] nell'intento di ottenere del cibo non può ritenersi provato che tra le parti si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato.

Ne consegue, pertanto, che l'ordinanza ingiunzione risulta infondata anche in relazione a questo lavoratore.

Da quanto sopra esposto deriva che l'opposizione deve essere accolta con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta

Stante la peculiarità e controvertibilità in fatto della vicenda devono essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n.687/2013 R.G., così provvede :

1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 127/2013.

2) Compensa integralmente le spese giudiziali tra le parti

Reggio Emilia, 10 giugno 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



UFF. FUNZIONI GIUDIZIARIE
Claudio Cavazzani

GIURE.IT